

Premessa

Edizione dicembre 2010

La L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" definisce le procedure di intervento per le opere e i lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione dei soli interventi di competenza dello Stato. In attuazione dell'art. 14 c. 1 -Concorso organizzativo - della medesima legge, nonché dell'art. 25 - Prezzario - del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 29 aprile 1985, la Giunta Regionale ha disposto la realizzazione e l'aggiornamento di un apposito elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore. Per la previsione del prezzario regionale, riguardante beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, è stata prevista la collaborazione degli enti locali con acquisita esperienza in materia ed in possesso di dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati nonché del C.S.I. Piemonte e degli Enti strumentali che statutariamente hanno competenza sull'argomento.

Con successiva legge 24 dicembre 1993, n. 537 all'art. 6 comma 19 è stato introdotto l'obbligo di conduzione di apposite verifiche di congruità economica dei contratti e delle concessioni ad opera dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, sulla base dei criteri e dei parametri di riferimento fissati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto n. 38 del 25 febbraio 1994 (operante, secondo il c. 17 della legge suddetta, fino alla costituzione ed operatività dell'Osservatorio dei Lavori pubblici - sezione centrale e sezioni regionali - incaricato di determinare e rendere pubblici i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro). Con D.G.R. n. 214-33440 del 28 marzo 1994 e D.G.R. n. 156-34634 del 9 maggio 1994 la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dalla nota del Consiglio Superiore dei LL.PP. di cui sopra, nel condividere il principio secondo il quale in criterio immediatamente idoneo per l'effettuazione di verifica della congruità fosse quello del confronto diretto tra i prezzi di contratto più significativi e i prezzi stabiliti, per le varie categorie di lavoro, nel prezzario ufficiale di riferimento appositamente definito, provvedeva all'adozione dei criteri e dei parametri relativi nonché alla conseguente definizione dei prezzi unitari ufficiali di riferimento per la Regione Piemonte; tali prezzi regionali, da aggiornare ed adeguare periodicamente, costituivano dunque lo strumento di confronto per la verifica di congruità per tutte le opere di competenza della Regione, degli enti regionali e degli enti territoriali.

La gestione dei lavori finalizzati alla stesura del prezzario regionale di riferimento fu affidata, con D.G.R. n. 154-25338 del 05/08/1998, come previsto dal Regolamento d'attuazione della L.R.18/84, D.P.G.R. n. 3791 del 29 aprile 1985, alla Direzione Regionale Opere Pubbliche (ora Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste), ed in specifico al Settore Opere Pubbliche (ora Settore Tecnico OO.PP. ai sensi D.G.R. n. 2 - 9520 del 02/09/2009, come modificata dalla D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010) quale struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento di tutte le azioni in corso e/o programmate, al fine di omogeneizzare le stesse, tenendo conto delle peculiarità di ogni tipologia di opera. Al Settore Opere Pubbliche si demandava altresì la predisposizione dei provvedimenti per la successiva adozione dei prezzari regionali di riferimento per le opere e i lavori pubblici, disponendo il necessario raccordo con le eventuali altre direzioni e settori regionali aventi iniziative inerenti elenchi prezzi preesistenti in materia.

L'adozione della prima edizione del Prezzario in argomento, quale riferimento per tutte le opere ed i lavori pubblici nella Regione Piemonte, fu approvata con D.G.R. n. 12-29049 del

23.12.1999; la banca dati iniziale fu rappresentata dai prezzari preesistenti in possesso dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, del Comune di Torino e di altri enti (Azienda Acquedotto Municipale di Torino e Azienda Elettrica Municipale).

Successivamente, a cadenza annuale, con Delibera della Giunta Regionale venivano adottate le varie edizioni di aggiornamento dell'Elenco Prezzi. L'ultima edizione, aggiornamento dicembre 2009 valido per il 2010, è stata approvata con D.G.R. n. 45-13541 del 16/03/2010 (S.O. n. 1 al BUR n. 11 del 18/03/2010).

Per garantire la qualità dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza, efficienza ed efficacia, a partire dall'anno 1999 sono stati sottoscritti e formalizzati due PROTOCOLLI D'INTESA tra la Regione Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e tutti gli altri Enti ed Associazioni aventi interessi e competenza in materia e che negli anni avevano collaborato alla pubblicazione annuale del prezzario regionale.

In particolare, in attuazione della massima partecipazione alla sua stesura, successivamente al primo protocollo d'intesa risalente al 12/03/1999, con D.G.R. n. 38-7357 del 5 novembre 2007, è stato formalizzato il secondo Protocollo d'Intesa e la conseguente partecipazione, oltre che della Regione Piemonte, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta e dei primi enti firmatari, anche di ulteriori nuovi enti ed organismi a seguito dei quali la composizione attuale interessa: la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (Confservizi), il Ministero delle Finanze - Ufficio del territorio di Torino, il Politecnico di Torino Dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali, l'Unione Nazionale Comuni e Comunità ed Enti Montane (UNCEN), l'Unione Edilizia del Piemonte e delle Valle d'Aosta ora Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), l'Unione Regionale delle Province Piemontesi (URPP), il Comune di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino, l'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL - Piemonte e Valle d'Aosta), l'UNIONCAMERE Piemonte, l'Unione CNA Costruzioni, la Confartigianato, Casartigiani, la Società di Committenza Regionale (S.C.R.), la Società Metropolitana Acque Torino (SMAT), l'IRIDE SERVIZI, l'Azienda Energia e Servizi (AES), l'Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche (ANISIG), il Gruppo Torinese Trasporti (GTT), l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino (AMIAT), l'Azienda Multiutility Acqua Gas (AMAG di Alessandria), l'Associazione Imprese di Impianti Tecnologici (AIT), la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per il Piemonte, la Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" e il CONI - Comitato Regionale Piemonte.

Oggetto principale dell'Intesa è quello di promuovere, attraverso l'azione coordinata di tutti i soggetti firmatari, nell'ambito delle relative specificità e competenze, il soddisfacimento delle esigenze degli operatori pubblici e privati del settore, in particolar modo in merito alla definizione della congruità dei prezzi applicati nei progetti di opere e lavori pubblici di interesse regionale, nonché alle necessità degli enti pubblici in ordine alle valutazioni economiche programmatiche necessarie per la redazione dei piani annuali e pluriennali e l'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo dell'appalto previsti dalla normativa vigente; tali adempimenti sono stati peraltro successivamente richiamati, in ambito regionale, dall'art. 4 "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" della L.R. n. 19 del 3 agosto 2010, con riferimento ai soggetti attuatori e alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 della L.R. 18/84 e s.m.i., per ogni contratto d'appalto da realizzarsi sul territorio regionale.

Nello specifico, attraverso l'ultimo protocollo in ordine cronologico, i vari soggetti sottoscrittori hanno concordato di:

promuovere e formalizzare un nuovo Tavolo permanente di lavoro (costituitosi con la prima

edizione del prezzario nel 1999), coordinato e presieduto dal Settore Tecnico Opere Pubbliche e composto da un rappresentante appositamente designato da ciascuna parte firmataria, finalizzato alla valutazione e al coordinamento dell'operato dei soggetti referenti per le varie sezioni del prezzario tramite opportuni indirizzi ed avente come obiettivo la validazione e successiva adozione di un documento di riferimento unitario per tutto il territorio piemontese;

promuovere la costituzione di un organismo di supporto, informazione, valutazione e controllo in materia di prezzi di riferimento per le opere pubbliche, eventualmente, qualora necessario, avvalendosi della collaborazione di figure professionali esterne designate dagli Enti su citati.

Al fine di ottenere un risultato di qualità e tecnicamente sempre più accurato il Tavolo permanente definisce intese tendenti a:

sollecitare tutti gli Enti appaltanti operanti nella Regione per il recepimento del Prezzario regionale di riferimento anche alla luce della nuova normativa vigente in materia di opere pubbliche, ferme restando le autonome responsabilità dei Funzionari degli enti e degli uffici pubblici appaltanti;

favorire la circolazione e pubblicizzazione del Prezzario, così come definito, fra gli operatori del Settore (consultazione ed acquisizione dei dati dal sito web ufficiale della Regione Piemonte messa a disposizione gratuita del Cd - Rom);

fornire consulenza e assistenza tecnica e logistica alle stazioni appaltanti e a tutti i soggetti che lo richiedano, anche nell'ambito dello sviluppo del progetto ITACA - Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale - in particolare con riferimento alla definizione di voci tipo di capitolati tecnici (es. capitolati ANIE per gli impianti);

attuare la revisione e l'aggiornamento delle sezioni attualmente esistenti, alla luce delle nuove normative in vigore nelle varie discipline settoriali (sicurezza del lavoro, risparmio energetico, diffusione delle nuove tecnologie costruttive etc.);

Nell'ambito delle attività del Tavolo di Lavoro permanente è stato costituito, con successive implementazioni, connesse all'evolversi delle attività, un gruppo di lavoro tecnico-operativo, nonché la relativa struttura di segreteria amministrativa (come previsto dall'art. 25 del regolamento di attuazione della L.R. 18/84, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 29 aprile 1985), composto da alcuni rappresentanti delle parti firmatarie del protocollo, e coordinato dal Settore Tecnico Opere Pubbliche della Regione Piemonte, finalizzato alla predisposizione annuale degli aggiornamenti necessari in attuazione delle normative vigenti e alla cura della relativa pubblicazione. Tale Gruppo di Lavoro presenta attualmente la seguente composizione:

per la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste: Claudio Tomasini - Dirigente del Settore Tecnico Opere Pubbliche; Marianna Matta (Coordinatore); Maria Carmela Lo Buono; Natale Comito; Antonella Di Lucchio; per la Direzione Ambiente - Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale: Vincenzo M. Molinari; Luca De Antonis; per la Direzione Agricoltura - Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali: Angelo Gentile; per la Città di Torino - Settore Ispettorato Tecnico: Mauro Bono; per A.E.S. di Torino - Azienda Energia e Servizi: Attilio Aimo; per l'Iride Servizi: Marco Calosso; per l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Piemonte (ANCE Piemonte): Teresio Rainero; per l'Associazione di Imprese Impianti Tecnologici AIT: Massimo Ghelfi; per S.C.R. Piemonte: Michele Nivriera; per la G.T.T. - INFRA.TO: Piercarlo Massaglia; per la S.M.A.T.: Nunzio Caponio e Stefano Manca.

Dato il livello di specializzazione delle tecnologie costruttive ad oggi raggiunto nell'ambito delle opere pubbliche, al fine di fornire attraverso il Prezzario regionale uno strumento operativo in grado di soddisfare le esigenze di mercato, sono inoltre stati avviati, sin dal 2007,

ulteriori gruppi di lavoro specifici su materie settoriali, avvalendosi della collaborazione di alcune Direzioni regionali competenti per singole materie, nonché di Enti ed Associazioni in qualità di operatori qualificati.

Nel rispetto degli obiettivi previsti dall'art. 1 della L.R. 18/84, per un equilibrato sviluppo del territorio regionale in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, il prezzario di riferimento della Regione Piemonte, a partire dall'anno 2000, si propone come strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, attraverso un'articolazione in sezioni tematiche finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle normative settoriali vigenti.

In coerenza con le previsioni dell'art. 89 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., il suo utilizzo, nel rispetto della normativa comunitaria di tutela della concorrenza, garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro; è quindi auspicabile ed opportuno che le stazioni appaltanti sul territorio considerino il prezzario regionale come base di riferimento per l'elaborazione dei documenti progettuali e la conseguente definizione dell'importo da porre a base d'appalto, nonché per la valutazione in ordine all'anomalia delle offerte.

Nelle attività di approvvigionamento di opere e lavori pubblici da parte di una amministrazione, è di tutta evidenza come tanto più corretta sia la stima effettuata a monte per la definizione dei prezzi presi a riferimento, e quindi tanto più aggiornato e rispondente alla realtà sia il prezzario di riferimento adottato, quanto più sarà possibile prevedere il giusto ristoro per gli operatori economici, nonché una congrua spesa economica da parte della Stazione appaltante che ha commissionato l'opera.

In attuazione di quanto previsto dal Titolo III della L.R. 18/84 e s.m.i., i principi di congruità dei prezzi sono da applicarsi in particolare per tutte le opere oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, come risultanti anche dalle previsioni di cui all'art. 4 della L.R. 19/10, per le quali si rende dunque vincolante l'utilizzo del prezzario regionale di riferimento per opere e lavori pubblici, annualmente revisionato ed aggiornato dagli uffici preposti e successivamente adottato con delibera di Giunta.

L'art. 133 del D.Lgs. 163/06, nel riscrivere l'ex art. 26 della L. 109/94, al comma 8 ha disposto altresì l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti di aggiornamento annuale dei propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato, prevedendo altresì, in caso di inadempienza, l'obbligo di riferimento agli aggiornamenti messi a punto dalle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con le Regioni interessate.

Il Prezzario della Regione Piemonte, redatto ed aggiornato in collaborazione e di concerto con l'articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume i caratteri previsti dal comma 8 dell'art. 133 del D.Lgs. 163/06 e pertanto è da considerarsi prezzario di riferimento per tutte le opere pubbliche realizzate sul territorio della Regione Piemonte, con particolare riferimento a quelle oggetto di contribuzione e/o di interesse regionale, anche al fine di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni.

E' peraltro altresì opportuno ricordare che il comma 8 sopra citato prescrive che i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo nell'ambito dei progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

A conferma di quanto sopra si richiamano gli artt. 32 e 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06" (in vigore dal prossimo 8 giugno 2011), sostitutivi rispettivamente degli art. 34 e 136 del D.P.R. 554/99, i quali, nel definire le modalità di redazione di un computo metrico estimativo richiamano esplicitamente i disposti del c.8 dell'art. 133 del D.Lgs. 163/06, ossia l'elenco prezzi unitari redatto dalla Stazione Appaltante o in sua mancanza, dalle articolazioni territoriali del Ministero di concerto con le Regioni.

Inoltre l'art. 53 del medesimo D.P.R. 207/10 specifica l'obbligo di verifica, nell'ambito del generale processo di validazione del progetto previsto su tutti i livelli progettuali, da parte del soggetto deputato allo svolgimento della stessa, della corretta applicazione del prezzario di riferimento nella documentazione di stima economica dell'intervento, che deve essere rispondente al c. 8 dell'art. 133 del D.Lgs. 163/06 nonché annualmente aggiornato.

La Regione Piemonte, dovendo procedere all'aggiornamento attinente l'anno 2010, valido per l'anno 2011, in attuazione dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i, nell'ottica di assicurare una sempre maggiore completezza dell'insieme, ha predisposto una nuova edizione denominata "Dicembre 2010", valevole per l'anno 2011.

Questa nuova edizione fornisce il necessario adeguamento tecnico economico generale, attraverso la puntuale revisione dei costi elementari così come approvata dal Tavolo Permanente tenuto conto degli aumenti, rilevati dalla Commissione Regionale Prezzi istituita presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle D'Aosta, dell'inflazione programmata e dell' aumento della mano d'opera, nonché il conseguente aggiornamento analitico di tutte le opere compiute relative alle varie sezioni per le quali si dispone di dettagliata analisi prezzi (mentre per le sezioni prive di analisi di dettaglio si è proceduto con idoneo aumento parametrico).

Dal punto di vista tecnico comprende altresì una rivisitazione complessiva di aggiornamento e integrazione delle sezioni n. 1 (Opere edili), n. 3 (Bioedilizia), n. 6 (Impianti elettrici e speciali), 8 (Fognature), 16 (Impianti tranviari), 25 (Grande viabilità); inoltre le voci riguardanti le opere in agricoltura sono state nuovamente raccolte in una apposita sezione, la n. 24 (Agricoltura), scorporandole quindi dal capitolo 04 della preesistente sezione n. 18 (Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'Ambiente).

Nel corso del 2010 è stato altresì completato il processo di informatizzazione, avviato nell'anno 2009, dell'intera banca dati del prezzario, con la messa a punto della piattaforma informatica denominata "Prezzario on line", e disponendo attualmente di circa il 65% di voci di elenco prezzi dotate di analisi; i valori della manodopera, percentuali e analitici, disponibili in pubblicazione consentono dunque l'indicazione, per tali voci, della quota di incidenza relativa sul costo complessivo dell'intervento, in ottemperanza al dettato normativo e superando dunque i precedenti ricorsi a tabelle parametriche di riferimento (di cui al D.M. 11/12/1978).

L'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, si articola dunque nelle sotto elencate sezioni, attraverso la collaborazione dei soggetti indicati:

ELENCO SEZIONI TEMATICHE / FONTE

- 01 Opere edili: Città di Torino - Regione Piemonte - Provincia di Torino
- 02 Recupero edilizio: CCIA di Torino
- 03 Bioedilizia: Regione Piemonte
- 04 Segnaletica stradale: Città di Torino - Regione Piemonte
- 05 Impianti termici: IRIDE SERVIZI di Torino
- 06 Impianti elettrici e speciali: IRIDE SERVIZI di Torino
- 07 Acquedotti: S.M.A.T.

-
- 08 Fognature: S.M.A.T.
 - 09 Depurazione: S.M.A.T.
 - 10 Impianti ad interrimento controllato: A.M.I.A.T. Torino
 - 11 Gas: A.M.A.G. Alessandria
 - 12 Teleriscaldamento: A.E.S. di Torino
 - 13 Illuminazione pubblica: IRIDE SERVIZI di Torino
 - 14 Reti elettriche: IRIDE SERVIZI di Torino
 - 15 Impianti semaforici: IRIDE SERVIZI di Torino
 - 16 Impianti tranviari: GTT di Torino
 - 17 Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche: A.N.I.S.I.G.
 - 18 Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente: Regione Piemonte
 - 19 Impianti sportivi: CONI Comitato Regionale Piemonte
 - 20 Opere da giardiniere - verde pubblico urbano: Città di Torino - Regione Piemonte
 - 21 Confluita nella sezione 18
 - 22 Bonifica di siti contaminati: Regione Piemonte
 - 23 Confluita nella sezione 18
 - 24 Agricoltura: Regione Piemonte
 - 25 Grande viabilità: S.C.R. Piemonte
 - 26 Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte: Regione Piemonte con la collaborazione di Unione CNA Costruzioni, Confartigianato e Casartigiani - Politecnico di Torino
 - 27 Restauro e conservazione dei beni culturali: Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per il Piemonte, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte e Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale".

Come per le precedenti edizioni, la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Tecnico Opere Pubbliche in quanto Ente promotore e coordinatore dell'iniziativa, si assume l'onere della pubblicizzazione del documento.

L'Elenco prezzi dicembre 2010, valevole per il 2011, sarà pertanto disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito web ufficiale della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario>.

La sua diffusione comporterà, inoltre, la predisposizione di un ragionevole numero di supporti informatici e di volumi cartacei, da distribuire gratuitamente agli Enti Pubblici Territoriali e agli altri soggetti che rivestono la funzione di stazione appaltante in ambito regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, sino ad esaurimento, a tutti gli altri soggetti interessati.

I supporti informatici possono essere acquisiti gratuitamente presso il Settore Tecnico Opere Pubbliche (referente Ufficio di Segreteria - sig.ra M. C. Lo Buono - Tel. 011.432.3647 - e-mail: elencoprezzi@regione.piemonte.it - C.so Bolzano, 44 - 3° piano - 10121 Torino).

Quesiti, chiarimenti, suggerimenti ed informazioni di natura tecnica potranno essere formulati direttamente in linea, mediante l'utilizzo della funzione "Osservazioni" contenuta all'interno dell'interfaccia grafico dell'edizione Internet, all'indirizzo di posta elettronica: <http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/modulo.htm>

In quanto supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale Regionale, la duplicazione delle copie sarà gestita dal Settore regionale "Gestione del sistema documentale e del Bollettino Ufficiale".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta, in relazione alle specifiche attività d'istituto finalizzate alla demolizione delle opere abusive (L. 47/1985 e s.m.i.) nel territorio della Regione Piemonte, ha reso pubblico che si avvarrà di questo Prezzario Regionale, riportandolo a congruità, per le motivazioni espresse nel voto del proprio C.T.A. n. 1608 del

24.03.2004, mediante incremento dei prezzi del 25% per interventi di piccola portata di importo complessivo a base di appalto inferiore a Euro 10.000,00; con incremento del 15% per importo complessivo a base d'appalto compreso tra Euro 10.000,00 e Euro 50.000,00; senza alcun incremento nei casi in cui l'importo dei lavori sia superiore a Euro 50.000,00. Trattandosi, inoltre, di attività specifica da eseguirsi con particolari soggezioni, verrà riconosciuta all'Impresa la spesa, dalla stessa anticipata, per l'attivazione di una polizza assicurativa "tutti rischi" che tenga indenne l'Impresa e l'Ente appaltante per i rischi di responsabilità civile che l'intervento potrebbe causare.

Il prezzario regionale come sopra definito costituisce guida e riferimento all'attività progettuale, fornendo un valido supporto all'attività del tecnico progettista, contemplando esclusivamente i requisiti e le caratteristiche minime attinenti alle singole forniture o lavorazioni; fornisce cioè, in generale, voci e prezzi applicabili a situazioni con caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà; nel caso venissero adottati prezzi e voci diversi, gli stessi dovranno essere giustificati, così come previsto dalla normativa vigente (art.32 D.P.R. 207/10 ex art. 34 D.P.R. 554/99) dal progettista incaricato, con uno specifico documento di analisi prezzi.

Nella elaborazione del progetto il professionista, di norma, deve effettuare le scelte delle lavorazioni, delle metodologie di esecuzione dei lavori e disporre le opportune analisi dei costi, in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare. Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista.

NOVITA' SOSTANZIALI DELL'EDIZIONE 2011 - AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2010

Nell'ottica di un miglioramento costante e progressivo verso un utilizzo e/o aggiornamento sempre più agevole e sicuro della banca dati rappresentata dall'intero prezzario (circa 60.000 voci) l'edizione presentata ha visto la prosecuzione dello sviluppo, avvalendosi del CSI Piemonte, della piattaforma informatica denominata "Prezzario on line" in grado di costituire, attraverso un sistema in web, una banca dati unitaria comprensiva delle relative analisi a partire dalla messa in comune della base dati d'origine, prodotta e sviluppata nel tempo dai partecipanti al tavolo di lavoro tecnico-operativo, di cui la parte più consistente deriva dal Comune di Torino.

La nuova codifica delle voci presenti in tutte le sezioni del prezzario, già attuata nella precedente edizione, e qui ulteriormente affinata, prevede un codice cosiddetto "parlante" a 4 livelli, corrispondenti rispettivamente alla sezione (due numeri), al capitolo (lettera e due numeri), all'articolo (lettera e due numeri) e al subarticolo riportante il prezzo (tre numeri).

Si evidenziano nel dettaglio, le maggiori novità introdotte con la presente edizione di aggiornamento per le singole sezioni:

Sezione 01 - "Opere Edili"

La definitiva entrata in vigore il 01/07/2009 del D.M. 14/01/2008, degli aggiornamenti normativi nel settore delle costruzioni ha portato al consolidamento, nella sezione 1 "Opere edili", delle voci relative ai calcestruzzi e agli acciai per c.a.

Sono stati inoltre operati alcuni aggiornamenti di descrizione e di prezzo con riferimento alle voci di noli nonché ai ponteggi metallici.

Attraverso la collaborazione dell'Environment Park s.p.a. sono state aggiornate le voci relative ai materiali isolanti, ai sistemi per schermature solari e alle pareti "a cappotto".

Sezione 03 - "Bioedilizia"

La sezione in esame, curata anche per l'anno 2011 dal gruppo di lavoro interdirezionale della Regione costituito nel 2007 con D.G.R. n° 48-7910, avvalendosi della collaborazione dell'Environment Park s.p.a. curatore degli approfondimenti, qualificato interlocutore per

l'incentivazione di strategie nel campo dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della bioedilizia, con particolare riferimento all'uso del legno come materiale da costruzione bioedile.

La sezione "Bioedilizia" si presenta con un aggiornamento e revisione generale delle voci elementari nonché delle opere compiute con particolare riferimento ai sistemi per murature e alle opere impiantistiche.

Sezione 06 - "Impianti elettrici e speciali" - Sezione 8 - "Fognature" - Sezione 16 - "Impianti tranviari" e Sezione 25 - "Grande viabilità"

Le sezioni indicate, curate rispettivamente dal IRIDE Servizi, S.M.A.T., G.T.T.-INFRA.TO e S.C.R. presentano la revisione generale di tutte le voci preesistenti (prezzi elementari e opere compiute) con conseguente implementazione di voci nuove ed eliminazione di voci ormai desuete e non più a norma.

Sezione 24 - "Agricoltura"

Con la presente edizione del prezzario regionale, le voci riguardanti le opere da realizzarsi in agricoltura, sono state nuovamente raccolte all'interno della specifica sezione, per rispondere al meglio alle esigenze dell'utenza che periodicamente attinge a tali pezzi, utilizzati prevalentemente dai settori regionali competenti per l'erogazione di specifici contributi e/o finanziamenti. E' stato quindi spostato il preesistente capitolo 04 della sezione 18 - "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente".

UTILIZZO EDIZIONE 2011 - AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2010
(D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 - B.U.R. n. 12 del 24/03/2011)

I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione dicembre 2010, valevole per il 2011, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-1728 del 21/03/2011, sono in vigore dal 25/03/2010, giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

In particolare si ricorda che l'impiego di tali prezzi riguarda tutti i nuovi progetti affidati dalla citata data.

Per i progetti già affidati valgono i prezzi adottati con le precedenti D.G.R. (salvo casi particolari valutati dai rispettivi Responsabili del Procedimento), n. 44-29049 del 23.12.1999 (edizione dicembre 2000), n. 67-4437 del 12.11.2001 (edizione dicembre 2001), n. 43-8161 del 30.12.2002 (edizione dicembre 2002), n. 44-11649 del 02.02.2004 (edizione dicembre 2003), n. 54-14770 del 14.02.2005 (edizione dicembre 2004), n. 36-2315 del 06.03.2006 (edizione dicembre 2005), n. 30-5269 del 12.02.07 (edizione dicembre 2006), n. 41-8246 del 18.02.2008 (edizione dicembre 2007), n. 34-10910 del 02/03/2009 (edizione dicembre 2008) e n. 45-13541 del 16/03/2010 (edizione dicembre 2009).

Le sezioni costituenti il prezzario, pur rispondendo tutte ad analoghi criteri di stesura ed organizzazione del testo, presentano ognuna una propria introduzione, al fine di consentire ai singoli estensori della stessa l'esplicitazione dei criteri di selezione e di definizione delle singole voci di prezzo. Nelle premesse suddette sono infatti riportati, oltre ai nominativi degli enti, degli organismi e delle figure professionali che hanno partecipato alla stesura della singola sezione, anche i principi ispiratori utilizzati per la definizione della stessa, nonché gli obiettivi che con essa ci si è posti.

Al fine di avere un quadro di lettura completo dei prezzi riportati nelle singole sezioni, è utile ed opportuno visionare le varie introduzioni per individuare quella che soddisfa, per analogia, le caratteristiche ed i requisiti dell'opera in progetto.

In generale può presentarsi il problema di alcune voci ripetute nelle diverse sezioni, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria,

poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista dovrà scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alla tipologia specifica dell'opera progettata.

COSTO DELLA MANODOPERA

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta - Settore Infrastrutture di Torino che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali e su base semestrale (come risultante dal C.C.N.L. per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione e degli accordi territoriali di riferimento, comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso).

Per l'edizione dicembre 2010 dell'elenco prezzi regionale, valida per l'anno 2011, i valori di manodopera utilizzati all'interno delle voci analizzate sono quelli corrispondenti all'aggiornamento della Commissione su citata al secondo semestre 2010.

Si ricorda che i listini riportanti gli aggiornamenti relativi al costo della mano d'opera per diverse categorie contrattuali sono consultabili all'indirizzo www.regione.piemonte.it/oopp sotto la voce "Prezzario".

L'edizione 2011, in aggiunta al valore percentuale di incidenza della manodopera per ciascuna voce di opera compiuta dotata di analisi (definito quale rapporto tra il costo totale della manodopera presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima), fornisce anche il relativo valore assoluto di tale incidenza, al fine di poter consentire una più immediata definizione del computo metrico estimativo attinente alla manodopera impiegata per la realizzazione di una determinata opera, in ottemperanza al dettato normativo e consentendo di superare i precedenti ricorsi a tabelle parametriche di riferimento (di cui al D.M. 11/12/1978).

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

INCIDENZA COSTO SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali (pari al 13%) e utili di impresa (pari al 10%), CON L'ESCLUSIONE della sezione 24 "Agricoltura", ove, per la particolare natura della sua costituzione, non sono previsti oneri aggiuntivi e la sezione 2 "Recupero Edilizio" che comprende una percentuale corrispondente al 26,5%.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferite alle intrinseche specificità (si veda quanto riportato nelle raccomandazioni all'utilizzo del prezzario).

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, da intendersi sempre franco cantiere, sono contenuti esclusivamente in apertura al volume, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzario, si precisa che i valori di prezzo

pubblicati rappresentano, come definito dalla normativa specifica (art. 32 D.P.R. 207/10 ex art. 34 D.P.R. 554/99) la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell'Impresa, secondo i valori sopra riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).

A maggior chiarezza si ricorda che alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4;
- costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08: D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc., contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota-parte delle spese generali (art. 32 del D.P.R.207/10, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti all'impresa, ex art. 34 del D.P.R. 554/99 (nota 1).

Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto). Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del d.lgs. 163/2006.

Tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

I costi per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, invece, dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006. Tale quota di costo, rappresentata dalla percentuale di cui al vigente art. 34 del D.P.R.554/99 (sostituito, a partire dall'8 giugno 2011, dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010, Nuovo regolamento d'attuazione del Codice dei contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/06), se esplicitata all'interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del costo sicurezza proprio dell'appaltatore, potrà essere utile sia all'offerente nel momento in cui deve formulare la sua offerta e quindi proporre un ribasso congruo, sia alla Stazione Appaltante la quale, nel dover adempiere alla verifica della congruità dell'offerta, è tenuta a valutare la congruità anche della quota di costo destinato alla sicurezza da parte dell'appaltatore.

Per quanto sopra ne deriva che il vigente art. 34 del D.P.R.554/99, nell'indicare, all'interno delle componenti costituenti l'analisi prezzi, una ipotetica quota percentuale attinente le spese relative alla sicurezza, intende comprendere unicamente i costi afferenti la sicurezza per le attività svolte da ciascuna impresa, costi soggetti a verifica di congruità ai sensi del citato art. 86, comma 3 bis del codice dei contratti pubblici (come esplicitamente richiamato nel nuovo art. 32 del D.P.R.207/10, di prossima vigenza - 8 giugno 2011, nell'ambito delle

quote previste nelle spese generali).

Tal quota tuttavia non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso secondo le previsioni dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e successivi art. 26 e art. 100, allegato XV punto 4.1.4 del D.Lgs 81/08), costo che il progettista è tenuto ad indicare separatamente nel Quadro Economico di progetto rispetto alla quota attinente l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'ex art. 17 del D.P.R. 554/99, ora art. 16 del D.P.R. 207/10).

Al contrario tali oneri della sicurezza, essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, sono contenuti nel costo dell'opera, risultando, come sopra già richiamato, secondo i disposti della normativa in vigore, un "di cui" delle spese generali stesse.

La conoscenza specifica di tale quota, come già richiamato sopra, può costituire supporto all'operato delle Stazioni Appaltanti in fase di verifica di congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, e dell'operatore economico in fase di formulazione della propria offerta, ma non rappresenta un obbligo da esplicitare nell'ambito del progetto dell'opera medesima.

Ne consegue la necessità di una stretta collaborazione fra il progettista dell'opera e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, al fine di provvedere ad individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento quei costi della sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, così come indicati, nei contenuti specifici, al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., compresi nell'importo totale dei lavori da appaltare e da non assoggettare a ribasso.

I dati pubblicati nell'edizione 2011 dell'elenco prezzi di riferimento della Regione Piemonte, non rendono ad oggi esplicita la conoscenza della quota di costo sicurezza riconducibile ai costi propri dell'appaltatore per lo svolgimento di una singola lavorazione e in quanto tali riconosciuti e pagati allo stesso nell'ambito delle spese generali (ossia all'interno del 13% o del 15% per la specifica sez. 02 - per la sezione 24 si rimanda alla premessa specifica relativa).

Nell'ambito delle attività in itinere del gruppo di lavoro tecnico-operativo vi è la individuazione relativa per ogni singola voce, di tale specifica quota, che verrà dunque resa disponibile all'utenza non appena individuata per tutte le opere compiute delle 27 sezioni tematiche ad oggi presenti nel prezzario regionale.

Per la definizione della quota di costo della sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi della normativa vigente, quota da indicare separatamente all'interno del quadro economico di progetto come sopra richiamato, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (quando nominato) o il progettista medesimo, potrà attingere alle voci di prezzario preesistenti, per la quantificazione dell'onere derivante dalle prescrizioni e previsioni appositamente definite per l'attuazione delle misure di sicurezza stabilite all'interno del cantiere (con i contenuti di cui al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08). Tali voci dovranno essere considerate nella loro totalità quali rientranti nel computo metrico estimativo relativo alla sicurezza, e come tali da sottrarre dal ribasso in fase di gara, mentre per le voci non presenti nel prezzario regionale, o anche non perfettamente rispondenti in termini prestazionali alle proprie specifiche necessità, ad apposite analisi prezzi o a listini e/o prezzari ufficiali vigenti nell'area interessata dai lavori.

RACCOMANDAZIONI ALL'UTILIZZO DEL PREZZARIO

I prezzi si intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della migliore qualità e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto "a regola d'arte (nota 2)", secondo le norme del buon costruire.

In molte voci sono inoltre contenuti metodi di misurazione e riferimenti a normative in vigore.

Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la qualità dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica amministrazione, fornendo voci e prezzi applicabili a situazioni con caratteristiche medie. L'articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressione analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti. Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo.

Qualora quindi, nella stesura di un progetto, il professionista non identifichi pienamente il proprio intervento nelle voci di costo predefinite del prezzario, dovrà redigere opportune analisi prezzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 32 del D.P.R. 207/10 - ex art. 34 D.P.R. 554/99), che traducano precisamente l'intervento in esame, utilizzando, per queste, le voci elementari del prezzario nonché, in assenza di quest'ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o da idonee indagini di mercato.

Le voci elementari e le opere compiute fornite con l'elenco prezzi regionale rappresentano cioè un riferimento per gli enti pubblici e privati del settore che si trovino a dover quantificare l'onere economico di un particolare intervento: le caratteristiche rispondenti a situazioni medie, come già sopra richiamato, se non direttamente identificabili dal tecnico incaricato nelle situazioni di progetto in esame, richiederanno necessariamente la redazione di apposite e specifiche analisi prezzi, secondo i disposti di norma, e in grado di rispondere meglio alle condizioni di mercato specifiche dell'oggetto della progettazione.

In nessun modo potrà essere modificata una qualsiasi voce del prezzario regionale, senza l'accompagnamento della relativa giustificazione dello scostamento realizzato attraverso la formulazione del relativo giustificativo di costo (analisi prezzi specifica).

Il risultato della progettazione condotta dovrà quindi consistere in un computo metrico estimativo dettagliato, completo di tutte le voci di costo previste in progetto e delle relative quantità delle lavorazioni, nonché di eventuali analisi prezzi, per costi non riconducibili direttamente all'Elenco Prezzi regionale di riferimento, a partire dalla stesura del progetto preliminare per arrivare al progetto definitivo ed infine all'esecutivo cantierabile.

Il Regolamento di attuazione in materia di contratti pubblici prevede infatti che il computo metrico estimativo del progetto esecutivo utilizzi i prezzi adottati per il progetto definitivo, in quanto la fase esecutiva è da intendersi quale integrazione ed aggiornamento della stima dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, integrato, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le stesse modalità previste nel D.P.R. citato.

Risiede dunque nella sensibilità e capacità del professionista l'individuazione, di volta in volta, di situazioni progettuali particolari, richiedenti l'applicazione di voci di prezzo all'uopo predisposte, attraverso, appunto, la redazione di analisi prezzi specifiche.

Ogni progetto è caratterizzato dalla sua "unicità" e "particolarità" ed è affidato alla responsabilità e professionalità del tecnico che lo predispone, avendo come obiettivo primario la definizione, quale risultato del computo metrico specifico relativo, del "prezzo congruo" ossia adeguato e sufficiente per l'opera in esame, in conformità a quanto previsto dagli art. 86 e 89 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto completo ed aggiornato annualmente, un "prezzario" non può contemplare tutte le soluzioni progettuali possibili ed immaginabili ma solo situazioni medie; da esse, per deduzione, è possibile ricavare l'applicazione per il caso specifico.

E' in quest'ottica che, indicativamente, per i lavori da realizzarsi in zone disagiate (collina, montagna ecc.), stante anche l'incremento di costo della manodopera, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive difficoltà degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto, per i prezzi riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, si possono applicare incrementi percentuali medi variabili dal 15% al 20%.

(nota 1): Il nuovo regolamento attuativo del d.lgs. 163/2006, D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 (S.O. n. 270 G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), in vigore dall'08 giugno 2011, nel riformulare l'art. 34 del D.P.R. 554/99, non prevede più una quota percentuale generica per la sicurezza, nella composizione di un prezzo, intendendo tale quota di fatto da ricomprendersi nella quota di spese generali relativa, la cui percentuale è proposta variabile tra il 13 e il 17% (a fronte degli attuali 13-15%); è inoltre fornita l'esplicitazione di quanto deve essere inteso ricompreso nell'ambito delle spese generali, richiamando espressamente i costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nello specifico al punto 4 dell'art. 32 il D.P.R. 207/10 richiama espressamente, per le quote afferenti la sicurezza:

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

<..>

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione del committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi da non assoggettare a ribasso;

<..>

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 86, comma 3 bis, del codice;

<..>

(nota 2): In una descrizione di opera compiuta si richiede sempre che una lavorazione venga realizzata "a regola d'arte" con riferimento al fatto che si prevede che l'opera verrà fatta seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le tecniche del buon costruire relative a quel particolare manufatto.